

# **BVGer D-709/2024 vom 12. Februar 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-709\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-709_2024)

FR: TAF D-709/2024 du 12 février 2024

IT: TAF D-709/2024 del 12 febbraio 2024

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

Il ricorrente sostiene, inoltre, che le autorità croate lo avrebbero costretto a depositare una domanda d'asilo. La SEM avrebbe, inoltre, dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Per questi motivi, la decisione che lo concerne andrebbe annullata e l'autorità inferiore dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, esaminandola in procedura nazionale (cfr. ricorso del 1° febbraio 2024, pag. 9 e seg.).

### **E. 5.2.1**

Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

### **E. 5.2.2**

L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003).

### **E. 5.2.3**

Per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera

esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

#### **E. 5.2.4**

La domanda di ripresa in carico può essere condizionata a garanzie di accoglienza in presenza di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni. In particolare il Tribunale ha precisato, riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della Corte EDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122, che il trasferimento di nuclei familiari non può avvenire in assenza di garanzie individuali in punto alla ripresa in carico adeguata dei fanciulli. Infatti, in assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. DTAF 2015/4 consid. 4).

#### **E. 5.3**

Ora, l'autorità inferiore ha altrettanto correttamente posto la domanda di ripresa a carico, esulando dalla richiesta di garanzie specifiche, in ragione della maggiore età dell'interessato, che non lo pone quale persona necessitante una specifica protezione, come sviluppato dalla giurisprudenza. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo la Croazia competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III.

#### **E. 5.4**

Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere respinta.

#### **E. 6.1**

Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte senza coperte in un centro di accoglienza e di essere stato privato di cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.01).

##### **E. 6.2.1**

Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

##### **E. 6.2.2**

Secondo la prassi del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta di principio delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), nonostante, nella sua recente giurisprudenza, lo scrivente

Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, esso ha precisato che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non possa essere applicato alla propria fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).

### **E. 6.3**

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in nessun modo provate o rese verosimili. Per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), rilevando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate. In ogni caso, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta.

### **E. 6.4**

Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

### **E. 7.1**

Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.

### **E. 7.2**

In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione viola ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

#### **E. 7.2.1**

Il respingimento forzato di persone affette da problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU: è il caso quando l'interessato soffre di una grave malattia (fisica o mentale) che si trova ad uno stadio avanzato o terminale da

lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Una violazione dell'art. 3 CEDU è altresì riconosciuta quando vi sono seri motivi e elementi che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2).

### **E. 7.2.2**

Va in ogni caso rilevato come sia notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso d'infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprensiva perlomeno di prestazioni di pronto soccorso di trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e la necessaria assistenza medica o di altro tipo, per coloro che richiedono esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della precitata direttiva).

### **E. 7.3**

Nel caso di specie, non emergono elementi tesi a rendere verosimile un allontanamento del ricorrente, da parte delle autorità croate, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Inoltre, nemmeno da un punto di vista medico, vi sono elementi sufficienti per ritenere che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un trasferimento in Croazia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Infatti se al suo arrivo in Svizzera, il richiedente era "sotto stress" e soffriva di insonnia da due anni (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.02), in corso di causa, sebbene presenti ancora incubi, risvegli e insonnia, vi è stato un netto miglioramento (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 24/2, 28/2, 38/3, 45/3, 46/2). In seguito, nonostante una nuova diagnosi segnata da sindrome ansioso depressiva e gonalgia bilaterale, è stato confermato un ulteriore miglioramento dello stato di salute (cfr. allegato 3; atti SEM n. 23/3, 36/1). In questo contesto, egli si è tuttavia confrontato con un umore deflesso e non progettuale verso il futuro, a causa dei pensieri relativi alla situazione dei propri genitori (cfr. atto SEM n. 50/2, 60/2); ma pure con un ricovero volontario a seguito del peggioramento del tono dell'umore e dell'insonnia legato alla situazione vissuta nel proprio Paese d'origine con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto del Tribunale n. 2); quest'ultimo parere conferma però, come i precedenti accertamenti, dei miglioramenti. Tutto ciò premesso e come già rilevato, le condizioni di salute non raggiungono una gravità tale da ipotizzare una violazione della normativa CEDU indicata. Le autorità di tale Paese verranno tuttavia informate della situazione medica del ricorrente (cfr. atto SEM n. 56/1). Sulla scorta di quanto sopra e ritenuto che la situazione medica del ricorrente era chiara e ben documentata, le censure dell'insorgente circa il mancato accertamento esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) del suo stato di salute vanno in toto disattese.

#### **E. 7.4**

Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

#### **E. 8**

È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

#### **E. 9**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.

#### **E. 10**

Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

#### **E. 11**

Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 12**

La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.